

**COLLEGIO DI BOLOGNA**

composto dai signori:

- (BO) MARINARI Presidente
- (BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia
- (BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia
- (BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
- (BO) ALVISI Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHIARA ALVISI  
Seduta del 27/03/2018

Esame del ricorso n. *omissis*/2017 del 26/10/2017  
proposto da  
SOCIETA UTILIZZATRICE  
nei confronti di

SOCIETA LEASING

Seduta del 27/03/2018

**FATTO**

Con ricorso presentato in data 26 ottobre 2017, unitamente a copia di conforme reclamo, la SOCIETÀ ATTRICE deduceva di aver perfezionato, in data 9.05.2012, con altro intermediario poi incorporato dall'odierno resistente, il contratto di leasing finanziario autoveicoli n. *omissis*, dell'importo totale di € 118.500 oltre IVA, che prevedeva, oltre ad un maxi canone iniziale di €11.737,91 oltre IVA, n. 59 canoni mensili di importo pari a 2.066,40 euro oltre IVA, ed un'opzione di riscatto finale per un importo di € 1.185,00.

La RICORRENTE lamentava, anche a mezzo della perizia tecnico-contabile e della documentazione allegata al ricorso che, come anticipato col reclamo di data 4.10.2017, le condizioni economiche applicate dall'intermediario al suddetto rapporto di leasing, più precisamente al piano di rimborso del capitale mutuato, **non sarebbero determinate né determinabili alla stregua del contratto, in asserita violazione dell'art. 1346 c.c.**

Secondo la tesi della ricorrente il contratto di leasing, pur indicando un Tasso Leasing pari a 5,70%, **non riporterebbe tutte le informazioni necessarie a determinare in modo chiaro ed univoco le condizioni ed i tassi effettivamente applicati al piano di rimborso.**

La RICORRENTE richiamava le Disposizioni di Trasparenza applicabili *ratione temporis* al contratto in esame, secondo cui “*per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi*”.

La RICORRENTE deduceva di aver verificato il Tasso leasing effettivamente applicato dall'intermediario utilizzando la formula individuata da Banca d'Italia nel paragrafo 3 delle

*Decisione, Abf, Collegio di Bologna, Pres. Marinari – Rel. Avisi n. 9687 del 03 maggio 2018.*

“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” del 2009, equazione dalla quale risulta possibile calcolare il ‘tasso interno di attualizzazione’ dato il valore dei canoni periodici e degli altri dati della formula e, viceversa, calcolare l’importo dei ‘canoni periodici’, dato il valore **del tasso interno di rendimento**.

Secondo la tesi della RICORRENTE, affinché l’oggetto del contratto sia determinato occorre che, qualunque sia l’incognita per la quale si risolve l’uguaglianza, il risultato che si ottiene sia univoco.

Invece, nel caso di specie, a dire della RICORRENTE, a fronte di un Tasso Leasing indicato in contratto pari a 5,70% e di un canone periodico pari ad euro 2.066,40 oltre Iva, ove si considerino nel calcolo esclusivamente i flussi di cassa connessi col pagamento dei canoni periodici e del riscatto finale, con esclusione di commissioni ed altri oneri, il tasso leasing effettivamente applicato dall’intermediario risulterebbe pari a 5,9253% (cfr. lett. a della perizia del ricorrente ed All. 13 alla stessa) ed il canone periodico pari ad euro 2.055,70 (cfr. lett. c della perizia del ricorrente e All. 15 alla stessa).

Per contro, considerando nel calcolo anche gli oneri sostenuti dal locatario, accessori all’erogazione del credito (e precisamente le commissioni di istruttoria, le spese di incasso del canone, le spese per il riscatto finale, le spese di assicurazione), “secondo le indicazioni contenute nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura emessa da Banca d’Italia, aggiornate ad agosto 2009” (pp. 11 ss. della perizia DLE RICORRENTE), il tasso leasing effettivamente applicato dall’intermediario risulterebbe pari al 7,0506% (lett. b della perizia del ricorrente e All. 14 alla stessa) e il canone periodico risulterebbe pari a € 2.003,16 (cfr. lett. d della perizia del ricorrente e All. 16 alla stessa).

Pertanto, secondo la RICORRENTE, stante la non univocità dei risultati ottenibili con la formula di calcolo utilizzata ai fini della verifica del tasso leasing, il contratto sarebbe carente, alla luce dell’orientamento espresso da Cass. 27 novembre 2014, n. 25205 e da Trib. Milano 30 ottobre 2013, del requisito di determinabilità dell’oggetto prescritto dall’art. 1346 c.c.

La RICORRENTE invocava, pertanto, la nullità per indeterminatezza del Tasso Leasing indicato in contratto e l’applicazione sostitutiva, ex art. 1284 c.c., del tasso legale vigente alla data di perfezionamento del contratto (i.e. il 9 maggio 2012) nonché, conseguentemente, il suo diritto al ricalcolo del Piano di ammortamento con applicazione del predetto tasso legale, pari al 2,50%. Ne risulterebbe un canone periodico mensile pari a € 1.906,00, per un importo totale dovuto dal cliente pari a € 125.376,94 e il diritto di quest’ultimo alla restituzione della somma di € 20.038,66, pari alla differenza tra i canoni effettivamente pagati ed i canoni ricalcolati al tasso legale, oltre al rimborso delle spese sostenute per il ricorso e per la perizia, che la ricorrente quantificava in € 1.000.

In data 28.11.2017, si costituiva l’INTERMEDIARIO depositando le proprie controdeduzioni unitamente, fra l’altro, a copia del contratto di leasing n. *omissis*, alla fattura di riscatto del bene concesso in leasing, all’atto notarile di rettifica ed integrazione di data 26 marzo 2014.

L’INTERMEDIARIO eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso in quanto esplorativo ed in quanto non sarebbe chiaramente individuabile l’identità del RICORRENTE. Nel merito eccepiva l’infondatezza del ricorso atteso che l’oggetto del contratto **sarebbe chiaramente determinato** ai sensi dell’art. 1346 c.c. in quanto nel testo contrattuale sono stati indicati il corrispettivo complessivo dovuto, il numero, l’importo e la scadenza dei

*Decisione, Abf, Collegio di Bologna, Pres. Marinari – Rel. Alvisei n. 9687 del 03 maggio 2018.*

canoni di locazione finanziaria nonché il corrispettivo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene concesso in leasing.

Eccezioni, inoltre, che i calcoli effettuati dal perito del RICORRENTE sarebbero privi di pregio in quanto la prima ipotesi di calcolo non terrebbe conto della metodologia di calcolo contrattualmente indicata, che prevede una base di 30 giorni mese e non di 365/366 giorni l'anno, ed inoltre considererebbe erroneamente quale data di riscatto il 12.05.2017 e non, come previsto dal piano finanziario, il 12.06.2017.

La seconda ipotesi di calcolo terrebbe poi conto di elementi (“*oneri accessori*”) che concorrono a determinare il TEG ma che non risultano ricompresi nella formula di calcolo del tasso leasing indicata da Banca d'Italia.

Nelle repliche, pervenute in data 14.12.2017, parte RICORRENTE precisava che il ricorso è stato proposto dalla SOCIETÀ UTILIZZATRICE e che, per un mero errore compilativo a pag. 2 del modulo per il ricorso, il rappresentante legale della Società era stato indicato come cliente.

## DIRITTO

### SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

L'INTERMEDIARIO eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per l'asserita indeterminatezza dell'identità del RICORRENTE in quanto nel modulo del ricorso, a pag. 2, viene indicato quale cliente una persona fisica mentre dagli allegati sembrerebbe invece che il ricorso sia stato proposto da una società.

Questo Collegio ritiene che tale eccezione sia priva di pregio atteso che già il Modulo ABF indicava come “*cliente*” la società, mentre la persona fisica a cui fa riferimento l'intermediario viene indicata nel campo “*Rappresentante legale*”. Inoltre, con email del 6.11.2017, l'INTERMEDIARIO ha inequivocabilmente precisato di aver ricevuto copia del ricorso da parte della società RICORRENTE.

Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso a motivo del suo carattere asseritamente esplorativo.

La RICORRENTE, infatti, ha prodotto, a supporto delle proprie richieste, ampia ed articolata documentazione (ed in particolare una perizia tecnico-contabile con i relativi allegati).

Ciò porta ad escludere che il Collegio sia chiamato a svolgere un'attività di tipo consulenziale al fine di accertare la sussistenza dei vizi lamentati.

Questo Collegio dichiara, pertanto, il ricorso ammissibile e passa ad esaminarne il merito.

### NEL MERITO

La controversia in esame attiene all'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto di leasing perfezionato fra le parti in data 9.05.2012.

A tale contratto sono applicabili la circolare n. 229 del 21.4.1999 “*Istruzioni di vigilanza per le Banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari*” così come aggiornata in data 25 luglio 2003 (c.d. 9° aggiornamento) nonché le disposizioni relative alla “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e*

*Decisione, Abf, Collegio di Bologna, Pres. Marinari – Rel. Alvisei n. 9687 del 03 maggio 2018.*

*clienti” (c.d. Disposizioni di Trasparenza), 29.07.2009, con obbligo di adeguamento da parte degli intermediari entro il 31.12.2009.*

In particolare, le *“Istruzioni di Vigilanza per le banche”* aggiornate alla data del 25.07.2003, al Titolo X – Capitolo I – Sez. III Contratti – Par. 3 Contenuto dei contratti, stabiliscono che: *“i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi. La nullità può essere fatta valere solo dal cliente”*. Lo stesso viene prescritto dalla Sez. III, Par. 3, delle Disposizioni di Trasparenza del 29.07.2009.

Quanto al tasso di interesse, le medesime Istruzioni di vigilanza precisano che *“per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e relativi interessi”* (cfr. nota 2, pag. 8 del Capitolo I, cit.).

Pertanto, affinché l’oggetto di un contratto di leasing possa dirsi rispettoso della normativa di trasparenza, occorre che sia indicato in contratto il cd. *“tasso interno di attualizzazione”* e *“ogni altro prezzo e condizione praticati”*.

Il contratto di leasing in esame indica chiaramente il *“valore di acquisto”*, la *“durata della locazione finanziaria”*, il *“corrispettivo globale della locazione finanziaria”*, con distinta indicazione del *“canone anticipato”* e dei *“canoni successivi”*, il prezzo di riscatto, il Tasso Leasing pari al 5,70% (*“tasso annuo nominale calcolato sui giorni effettivi su base 30 giorni mese”*), il Tasso di Mora e il Tasso di Attualizzazione.

Secondo la giurisprudenza dell’ABF, il tema della determinatezza, o della determinabilità, del tasso di interesse, attiene **essenzialmente al tasso nominale, e non invece al TAEG** (nel quale vanno notoriamente incluse, a fini di trasparenza, determinate voci che compongono il c.d. costo complessivo del credito, ulteriori rispetto agli interessi), **e neppure al TEG** (che (...) rappresenta il tasso effettivo contrattuale, che va raffrontato con il tasso-soglia ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura) (Collegio di Roma, decisione n. 166 del 12.1.2017).

Questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, il tasso leasing applicato sia indicato con sufficiente precisione e determinatezza, essendo quantificato nella percentuale del 5,70% e calcolato sui giorni effettivi su base 30 gg/mese.

Quanto alla tesi del RICORRENTE, secondo cui l’effettiva applicazione del suddetto tasso nominale sarebbe suscettibile di risultati non univoci in quanto sarebbero possibili diverse scelte applicative, con conseguente indeterminatezza giuridica dell’oggetto del contratto, questo Collegio ritiene che la perizia tecnico contabile offerta dal ricorrente non provi il suddetto assunto.

*Decisione, Abf, Collegio di Bologna, Pres. Marinari – Rel. Alvisei n. 9687 del 03 maggio 2018.*

Se infatti consideriamo le ipotesi di ricalcolo del Tasso Leasing indicate alle lettere a) e c) della perizia del ricorrente e sviluppate negli Allegati 13 e 15, questo Collegio osserva che **erroneamente la ricorrente ricalcola il piano di ammortamento su base 365/366 gg l'anno, diversamente da quanto previsto nel contratto, che prevede chiaramente una base di 30 giorni mese.** Inoltre, la RICORRENTE erra di nuovo quando, ai fini dei suoi calcoli, assume come data di riscatto il 12.05.2017 laddove il contratto indica invece come data di riscatto il 12.06.2017.

Questi due errori spiegano la ragione per cui nelle ipotesi di calcolo indicate alle lettere a) e c) della perizia allegata al ricorso (che considerano *“esclusivamente i flussi di cassa connessi con il pagamento del corrispettivo iniziale, dei canoni periodici e del riscatto finale, escludendo pertanto dal calcolo tutte le commissioni e gli oneri pattuiti”*) il Tasso Leasing risulta pari al 5,9253% (contro il 5,70% indicato in contratto) e il canone periodico pari ad euro 2.055,70 (contro l'importo di euro 2.066,40 indicato in contratto).

Tale lieve discrasia è dovuta agli errori di calcolo compiuti dalla ricorrente e non all'indeterminatezza del tasso effettivamente applicato dall'intermediario rispetto a quello indicato in contratto.

Ne deriva che la RICORRENTE non ha dimostrato la possibilità di una discrasia fra il Tasso Leasing indicato in contratto ed il tasso effettivamente applicato dall'intermediario.

Quanto alle ipotesi di ricalcolo del Tasso Leasing indicate alle lettere b) e d) della perizia del ricorrente e sviluppate negli Allegati 14 e 16, fermi i rilievi già sollevati con riguardo all'erronea base temporale e all'erronea data di riscatto assunte a base del calcolo, esse del tutto scorrettamente includono nel conteggio anche gli *“oneri sostenuti dal locatario accessori all'erogazione del credito secondo le indicazioni contenute nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emesse da Banca d'Italia, aggiornate ad agosto 2009”* e precisamente le commissioni di istruttoria, le spese di incasso del canone, le spese per il riscatto finale, le spese di assicurazione.

**Il Tasso Leasing non esprime il costo complessivo del finanziamento bensì “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale”** (come precisato dalla Circolare n.221 del 1999). Esso pertanto non va confuso con il TEG (tasso effettivo globale), che è invece il tasso oggetto di raffronto con il tasso-soglia ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura.

Ne deriva che i risultati cui perviene il perito della ricorrente negli Allegati 14 e 16 in esito alle ipotesi di calcolo indicate alle lettere b) e d) della perizia - che indicano un valore rispettivamente del 7,0506% quanto al Tasso Leasing e di € 2.003,16 quanto al canone periodico - non dimostrano affatto l'indeterminatezza del Tasso Leasing indicato nel contratto oggetto di esame.

Tali risultati sono infatti il frutto di un evidente errore metodologico della ricorrente, che ha arbitrariamente incluso nel ricalcolo del Tasso Leasing oneri che non potevano esservi inclusi, assimilando del tutto impropriamente il calcolo del Tasso Leasing a quello del TEG.

Secondo l'orientamento consolidato dell'ABF *“il tema della determinatezza, o della determinabilità, del tasso di interesse, attiene essenzialmente al tasso nominale, e non invece al TAEG (nel quale vanno notoriamente incluse, a fini di trasparenza, determinate voci che compongono il c.d. costo complessivo del credito, ulteriori rispetto agli interessi), e neppure*

*Decisione, Abf, Collegio di Bologna, Pres. Marinari – Rel. Alvizi n. 9687 del 03 maggio 2018.*

*al TEG (che (...) rappresenta il tasso effettivo contrattuale, che va raffrontato con il tasso-soglia ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura). (...) La normativa di trasparenza impone (...) che nei contratti di leasing sia indicato il c.d. “tasso leasing”, corrispondente al tasso che eguaglia il costo di acquisto del bene al valore attualizzato dei flussi futuri di pagamento, compreso il valore di riscatto finale. (...) La norma di trasparenza, nel definire il tasso leasing, richiede infatti che l’importo dei canoni da attualizzare sia considerato per la sola quota parte riferibile alla “restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e i relativi interessi”(...) Orbene, ciò acclarato, va tuttavia ribadito quanto questo Collegio ha già più volte avuto occasione di affermare, ovvero che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG (nei contratti in cui va inserito detto indicatore), oppure l’erronea indicazione del tasso leasing (nei contratti di locazione finanziaria), non può determinare, nei contratti conclusi con soggetti diversi dai consumatori, le conseguenze di cui all’art. 125 bis TUB, ma può unicamente legittimare il soggetto finanziato a richiedere il risarcimento del danno (cfr. Collegio di Roma, dec. 4953/2016; dec. n. 9450/2016).*

A tale riguardo tuttavia, oltre a confermare che in tali casi il sovvenuto dovrebbe fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente al tasso leasing fossero state veritiere, ma apparentemente superiori - e dunque non concorrenziali - rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall’intermediario finanziatore), va sottolineato che, anche per la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la normativa di trasparenza deve essere fatta oggetto di un’interpretazione sostanzialistica, dovendosi in altri termini escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni dell’ISC/TAEG (o del c.d. tasso leasing) che si risolvano (...) in scostamenti del tutto marginali (in questo senso, Corte di Giustizia UE, Sez. Terza, 9 novembre 2016, in causa C-42/15).

Da ciò consegue, dunque, l’infondatezza anche di tale capo della domanda della ditta RICORRENTE (...)” (cfr. in tal senso Collegio di Roma, decisione n. 166/17; in senso conforme Collegio di Roma, decisione n. 17655/17; Collegio di Bologna, decisione n. 3905/17).

Questo Collegio rileva dunque come, nel caso di specie, i calcoli sviluppati dalla RICORRENTE siano erronei per le molteplici ragioni illustrate cosicché la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza nel caso di specie di un’effettiva possibilità di discrasia fra il Tasso Leasing indicato in contratto e il tasso effettivamente applicato dall’intermediario.

Per tale motivo la domanda della ricorrente intesa al ricalcolo del Piano di ammortamento con applicazione del tasso legale vigente al momento del perfezionamento del contratto di leasing e all’accertamento dell’asserito obbligo dell’intermediario di restituire alla ricorrente la differenza non può essere accolta.

Deve essere conseguentemente rigettata anche l’ulteriore domanda della RICORRENTE intesa alla rifusione delle spese di assistenza tecnica, che la ricorrente medesima ha quantificato nell’importo di euro 1.000 oltre ad Iva allegando la relativa fattura pro forma.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

**IL PRESIDENTE  
MARCELLO MARINARI**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS